

Amianto - Benefici contributivi - Pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della L. n. 257/92 ma anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. n. 169/13 - Non spettanza.

Corte di Appello di Venezia - 06.03.2014 n. 120 - Pres. Santoro - Rel. Campo - INPS (Avv. Tagliente) A.B. (Avv. Mel).

La formulazione originaria dell'art. 13 L. n. 257/92 concedeva il beneficio contributivo per l'esposizione all'amianto ai soli lavoratori occupati in imprese che utilizzavano o estraevano amianto impegnate in processi di ristrutturazione o riconversione produttiva, mentre con la modifica operata con il D.L. n. 169/93 conv. in L. n. 271/93 il beneficio è stato esteso anche ai lavoratori comunque esposti all'amianto per un periodo ultradecennale.

Conseguentemente, non spetta il beneficio ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 169/93 convertito nella L. n. 271/93, non rivestivano più la qualità di lavoratori subordinati ma erano già titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia.

FATTO - Con sentenza n. 835/2010 emessa in data 03.03.2010, il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda proposta dal signor A.B. nei confronti dell'INPS, accertando il diritto del ricorrente al beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, L. n. 257/92, per il periodo dall'01.03.1963 al 30.11.1984, presso V. S.p.a. e presso H. sud S.p.a..

Con ricorso in appello depositato in data 03.08.2011, l'INPS ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:

- A. La sentenza avrebbe erroneamente applicato l'art. 13, comma 8, L. n. 257/92, dal momento che solo con la L. n. 271/93, entrata in vigore il 19.8.1993, è stato stabilito, per la prima volta, il diritto di tutti i lavoratori ai benefici previdenziali stabiliti dall'art. 13, mentre l'appellato, già pensionato in data anteriore alla legge, non rientrerebbe nel campo di applicazione della norma;
- B. La sentenza non avrebbe tenuto conto della genericità della domanda di condanna alla erogazione della prestazione pensionistica;
- C. L'appellato sarebbe decaduto dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera d), D.L. n. 98/11, convertito, con modificazioni, con L. n. 111/11;
- D. Il diritto azionato sarebbe prescritto;
- E. Sarebbe ingiustificata la condanna dell'istituto alla rifusione delle spese di lire, attesa l'estraneità dell'Istituto al rapporto sostanziale, dovendo esso attenersi alle certificazioni rilasciate dall'INAIL.

Si è costituito nel presente grado di giudizio il signor B., resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, per la genericità dei motivi.

La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del 06.03.2014.

DIRITTO - L'appello è fondato e va accolto.

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, che si articola su specifiche censure alla sentenza impugnata, che consentono di enucleare le ragioni di dissenso delle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, contrapponendo le difese dell'appellante.

È fondato il primo motivo di impugnazione.

La giurisprudenza ha affermato il principio per cui la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. 257/92, come modificato dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 169/93, convertito in L. n. 271/93, non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della L. 257/92, erano già titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia (cfr. Cass. 469/2005, Cass. 4063/2004).

Va rilevato, a questo proposito, che prima della modifica intervenuta nel 1993, la formulazione originaria dell'art. 13 L. n. 257/92 concedeva il beneficio contributivo ai soli lavoratori che, alla data di entrata in vigore della legge, fossero occupati in imprese che utilizzavano o estraevano amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, mentre solo con la modifica operata nel 1993 il suddetto beneficio è stato esteso anche ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni. Nel caso in esame, il signor B. ha prestato attività lavorativa fino al 30 giugno 1992, successivamente alla entrata in vigore della L. n. 257/92, ma anteriormente alla entrata in vigore della modifica operata con il D.L. n. 169/93, convertito in L. 271/93.

Di conseguenza, al momento del pensionamento, il lavoratore appellato avrebbe potuto usufruire del beneficio di cui all'art. 13, L. n. 257/92, solo se fosse stato dipendente di impresa utilizzatrice o estrattrice di amianto, non per la sola esposizione, dal momento che l'estensione anche a questi lavoratori dei benefici contributivi si è avuta solo dopo il suo pensionamento.

Non rivestendo egli, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 169/93, convertito in L. n. 271/93, la qualità di lavoratore subordinato, la norma non può essergli applicata (cfr. Corte di Appello Milano, 12 gennaio 2007, in *"Il Lavoro nella Giurisprudenza"*, 2007, fasc. 10, pag. 1045).

In questo senso, si ritiene che il principio affermato dalla sentenza n. 17638/2010 della Corte di Cassazione, che riprende il principio espresso da altre sentenze precedenti, compresa quella menzionata dall'appellato (cfr. Cass. 2168/2002) è stato riferito a situazioni di pensionamento precedente l'entrata in vigore della L. n. 257/92 e non a fattispecie analoga a quella oggetto di causa.

Le considerazioni che precedono portano ad accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, a respingere la domanda, risultando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione.

La complessità delle questioni in diritto trattate costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

(Omissis)
